



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 540**

Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa



## **1. DDL S. 540 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 540  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

---

Iter

**10 novembre 2021:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.540**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Parlamentare

[Antonio Iannone](#) ( [Fdi](#) )

**Cofirmatari**

[Andrea de Bertoldi](#) ( [Fdi](#) ), [Marco Marsilio](#) ( [Fdi](#) ), [Isabella Rauti](#) ( [Fdi](#) ), [Massimo Ruspandini](#) ( [Fdi](#) ), [Adolfo Urso](#) ( [Fdi](#) )

[Alberto Balboni](#) ( [Fdi](#) ) (aggiunge firma in data 2 luglio 2018)

[Stefano Bertacco](#) ( [Fdi](#) ) (aggiunge firma in data 2 luglio 2018)

[Patrizio Giacomo La Pietra](#) ( [Fdi](#) ) (aggiunge firma in data 2 luglio 2018)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **28 giugno 2018**; annunciato nella seduta n. 16 del 28 giugno 2018.

Classificazione TESEO

CANAPA INDIANA , CONTRIBUTI PUBBLICI , IMPRESE AGRICOLE , INDUSTRIA TESSILE

**Articoli**

PRODUZIONE TRASFORMAZIONE COMMERCIALIZZAZIONE (Art.1), DROGHE E SOSTANZE ALLUCINOGENE (Art.1), PRODUZIONE E SPACCIO DI DROGA (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Gisella Naturale](#) ( [M5S](#) ) (dato conto della nomina il 2 marzo 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla [9<sup>a</sup> Commissione permanente \(Agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede **redigente** il 17 settembre 2018. Annuncio nella seduta n. 37 del 19 settembre 2018.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 10<sup>a</sup> (Industria), 12<sup>a</sup> (Sanita')

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 540

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 540

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **IANNONE**, **DE BERTOLDI**, **MARSILIO**, **RAUTI**, **RUSPANDINI**, **URSO**, **BALBONI**, **BERTACCO** e **LA PIETRA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2018

Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

Onorevoli Senatori. - Con la legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, sono state dettate norme precise circa la liceità della coltivazione della canapa che risulta condizionata solo dal tenore di THC (delta-9-tetraidrocannabinolo) nelle infiorescenze.

L'espressione «*cannabis* legale» mira a individuare in modo semplificato e discorsivo quel tipo di canapa che presenta un principio attivo inferiore al limite di 0,6 per cento, introdotto, quale deroga del limite principale, pari allo 0,2 per cento, dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 242 del 2016 che recita: «Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge».

Dunque la disposizione in questione si pone come *lex specialis* rispetto alla disciplina dettata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che governa i profili penali del diritto degli stupefacenti, introducendo un limite di tolleranza legale in materia di presenza di THC addirittura superiore a quello individuato con alcune pronunzie dalla suprema Corte di cassazione che ha determinato la soglia nello 0,5 per cento.

Vi è inoltre da rilevare che un'ulteriore deroga all'applicazione di sanzioni penali, in ipotesi del superamento del limite dello 0,6 per cento, è contemplata nel comma 7 del citato articolo 5, il quale prevede che: «Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3, risulti che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore allo 0,6 per cento. Nel caso di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore».

Tale nuovo quadro legislativo, se da un lato ha rilanciato la produzione italiana di canapa, una pianta dalle numerose potenzialità nei più disparati settori di utilizzo, dall'altro ha avuto l'effetto collaterale di aprire il varco alla *cannabis* «leggera» legale.

È evidente che questa norma di salvaguardia, concepita originariamente per il coltivatore, in concreto ha esteso (per analogia in *bonam partem*) la propria sfera di influenza in relazione alla successiva attività di commercializzazione del prodotto, assumendo il carattere di scriminante anche per il soggetto che ponga in vendita piante o sostanze che risultino, per certificazione, conformi ai limiti indicati.

La legge in effetti fissa alcune destinazioni d'uso: alimenti e cosmetici, semilavorati per applicazioni industriali, prodotti per la bio-edilizia e così via. Manca però qualunque menzione della possibilità di commercializzare le infiorescenze per uso ricreativo.

Tra le pieghe della legge gli imprenditori più lungimiranti hanno quindi adocchiato immediatamente la

possibilità di commercializzare liberamente le infiorescenze ottenute dalle coltivazioni legali: se il prodotto venduto espressamente per essere fumato violerebbe diverse normative sanitarie, non ci sono invece norme esplicite che vietino la commercializzazione come deodorante per ambienti o articolo da collezione.

E per il nostro ordinamento legale, se qualcosa non è vietato espressamente, ciò equivale al fatto che sia permesso.

Intanto, grazie a questo nuovo *business*, sono molte le persone che si «avvicinano alla marijuana». E se c'è differenza a livello di effetto, non c'è differenza a livello di utilizzo.

La «*cannabis* leggera» non ha effetti psicotropi (creati da alti livelli di THC), ma fumata, avvertono gli esperti, è comunque dannosa per la salute. Inoltre, se è pur vero che il limite previsto dalla legge per il principio del THC è di circa lo 0,5 per cento, tale percentuale potrebbe produrre ugualmente effetti psicotropi, semplicemente aumentando la dose dei prodotti consumati.

Vincenzo Di Marzio, direttore dell'Istituto di chimica molecolare del CNR, ha spiegato però che ogni persona reagisce diversamente all'assunzione di *cannabis* e che la potenza del principio attivo cambia quando l'erba viene riscaldata (e quindi quando la si fuma): «bisognerebbe essere sicuri delle percentuali di THC in forma attiva presenti al momento del consumo, che spesso prevede il riscaldamento della sostanza, per poter ipotizzare i possibili effetti sul sistema nervoso».

Negli ultimi mesi, in Italia, sono oltre 600 i punti vendita aperti, che espongono in vendita vari prodotti a base di *cannabis*, dagli olii alle tisane, alle bevande energetiche fino ai biscottini.

Da ultimo, anche il Consiglio superiore di sanità si è espresso contro la vendita dei prodotti a base di «droga leggera», avvertendo che «non può essere esclusa la pericolosità dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa» e raccomanda di attivare le misure necessarie a bloccare la libera vendita di tali merci, «nell'interesse della salute individuale e pubblica».

Secondo il Consiglio superiore di sanità inoltre non è stato valutato il rischio «connesso al consumo di tali prodotti in relazione a specifiche condizioni», che può essere dannoso in caso di alcune patologie, di uno stato di gravidanza o allattamento, di interazioni con farmaci. Conseguenze negative potrebbero verificarsi anche a seconda dell'età. Lo stop servirebbe quindi a «evitare che l'assunzione inconsapevolmente percepita come sicura e priva di effetti collaterali si traduca in un danno per sé stessi o per altri».

Tale nuovo fenomeno rischia peraltro di portare a uno sdoganamento e a una banalizzazione del rischio che il consumo di *cannabis* porta con sé, e l'effetto può essere dirompente soprattutto sui più giovani.

Stiamo pertanto assistendo a un vero e proprio primo approccio alla legalizzazione della *cannabis* in Italia, che riveste aspetti sociali non trascurabili e che si sta affermando soprattutto grazie a un vuoto normativo.

Con il presente disegno di legge si vuole quindi colmare tale vuoto normativo, introducendo il divieto di importazione e commercializzazione della canapa leggera a fini ricreativi ed equiparando la fattispecie al reato di «produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope» disciplinato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano all'importazione e commercializzazione delle infiorescenze della canapa per uso ricreativo»;

b) all'articolo 4, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3-bis, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

## **1.3. Trattazione in Commissione**



## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 540  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 158 \(pom.\)](#)

2 marzo 2021

[N. 269 \(ant.\)](#)

26 maggio 2021

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N. 180 \(pom.\)](#)

8 giugno 2021

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 186 \(pom.\)](#)

13 luglio 2021

[N. 206 \(ant.\)](#)

10 novembre 2021

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 9<sup>^</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)**

# 1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 158 (pom.) del 02/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MARTEDÌ 2 MARZO 2021

**158ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

VALLARDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1902) Gisella NATURALE ed altri. - Disciplina delle professioni del settore cinofilo**  
(Discussione e rinvio)

La relatrice CALIGIURI (FIBP-UDC) riferisce sul disegno di legge in titolo diretto a regolamentare le figure professionali che ruotano intorno al settore cinofilo. Il disegno di legge introduce in particolare le figure professionali dell'addestratore, dell'educatore e dell'istruttore cinofilo e di tecnico del comportamento cinofilo, titolo che potrà essere conseguito da chi avrà svolto corsi di formazione specifici dai quali saranno tuttavia esclusi coloro che già praticano questo mestiere da almeno un triennio.

Più in dettaglio il testo, composto da otto articoli, all'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento consistente nella regolamentazione delle figure professionali del settore cinofilo, nel rispetto della normativa europea e della norma CEN CWA 16979/2016 che stabilisce i requisiti minimi delle competenze e conoscenze generali e specifiche per i professionisti della formazione cinofila.

L'articolo 2 reca le definizioni di *dog training professional* (DTP), *dog training professional behaviour* (DTP-B), operatore di canile, centro cinofilo e sport cinofili. Viene in particolare definito come *dog training professional* il professionista avente le competenze necessarie per operare nel settore dell'educazione, della formazione e dell'addestramento del cane, figura in cui rientrano gli educatori, gli istruttori e gli addestratori cinofili.

Ai sensi dell'articolo 3 chiunque intenda intraprendere la carriera di addestratore, educatore e istruttore cinofilo e di tecnico del comportamento cinofilo deve frequentare un apposito corso di formazione per il conseguimento della qualifica di DTP e DTP-B, certificata ai sensi della citata norma CEN CWA 16979/2016.

Tali corsi di formazione sono disciplinati dall'articolo 4: devono avere una durata minima di 400 ore e rispettare la norma CEN CWA 16979/2016 sia per quanto concerne l'organizzazione che riguardo al

piano formativo. Spetta poi a regioni e province autonome di Trento e di Bolzano organizzare annualmente almeno un corso per il conseguimento di tali qualifiche sul proprio territorio, con la possibilità di accordi interregionali, presso i centri cinofili autorizzati.

L'articolo 5 istituisce presso l'Associazione italiana professionisti cinofili un apposito organo di controllo permanente con funzione giudicatrice e appellante, al fine di garantire la corretta applicazione della disciplina relativa allo svolgimento degli esami per il conseguimento della qualifica di DTP e DTP-B.

L'articolo 6 disciplina i centri cinofili e i centri che svolgono attività cinofila sportiva, che devono avere nel proprio organigramma almeno un operatore in possesso della qualifica di DTP; per quanto concerne invece i centri cinofili e i centri che svolgono attività cinofile che si occupano di rieducazione o di recupero comportamentale, questi devono avere nel proprio organigramma almeno un tecnico del comportamento cinofilo con qualifica di DTP-B.

Per quanto concerne i canili, ai sensi dell'articolo 7 questi devono avere nel proprio organigramma almeno un tecnico di comportamento cinofilo con qualifica di DTP-B ogni 250 cani; si prevede altresì che anche associazioni ed enti che partecipano ai bandi per la gestione dei canili debbano garantire nel proprio organigramma la presenza di operatori qualificati DTP proporzionali al numero degli animali ospitabili nel canile.

L'articolo 8, recante norme transitorie e finali, concede agli operatori che già svolgono attività di addestratore, educatore e istruttore cinofilo da almeno tre anni e sprovvisti della qualifica di DTP o DTP-B un anno di tempo dall'entrata in vigore della legge per il conseguimento della stessa. Tali soggetti vengono peraltro esentati dalla frequenza dei corsi di formazione potendo sostenere direttamente l'esame per il conseguimento della qualifica di DTP presentando richiesta a un organismo di certificazione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(540) IANNONE ed altri.** - *Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

**(1321) CIAMPOLILLO.** - *Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

**(1324) MANTERO ed altri.** - *Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1324, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 540 e 1321, e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 13 gennaio.

Il presidente **VALLARDI** comunica che sono assegnati alla Commissione i disegni di legge n. 540 e n. 1321. Cede quindi la parola alla relatrice per la loro illustrazione.

La relatrice **NATURALE** (M5S) riferisce innanzitutto sul disegno di legge n. 540 (di iniziativa del senatore Iannone e altri), che apporta una serie di modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, con il provvedimento si intende colmare un vuoto normativo, introducendo il divieto di importazione e commercializzazione della canapa leggera a fini ricreativi ed equiparando la fattispecie al reato di «produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope» disciplinato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Più in dettaglio il disegno di legge, composto da un unico articolo, reca due novelle alla legge n. 242

del 2016.

La lettera *a*) del comma 1 modifica l'articolo 1 della legge n. 242 del 2016, concernente le finalità della stessa legge. In particolare viene inserito un nuovo comma *3-bis* diretto a precisare che le disposizioni di cui alla citata legge non si applicano all'importazione e commercializzazione delle infiorescenze della canapa per uso ricreativo.

La successiva lettera *b*) interviene invece sull'articolo 4 della stessa legge n. 242 del 2016, dedicato ai controlli e alle sanzioni: viene pertanto aggiunto un nuovo comma *7-bis* che rinvia alle disposizioni del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, in caso di violazione delle disposizioni aggiunte con il sopra citato comma *3-bis* dell'articolo 1.

Per quanto concerne invece il disegno di legge n. 1321 (di iniziativa del senatore Ciampolillo), reca anch'esso una serie di modifiche alla già citata legge 2 dicembre 2016, n. 242, nonché una ulteriore modifica al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Più in dettaglio il disegno di legge, composto da tre articoli, reca all'articolo 1 quattro novelle alla legge n. 242 del 2016.

La lettera *a*) del comma 1 novella l'articolo 2, comma 2, della legge n. 242 del 2016, concernente la liceità della coltivazione. In particolare sono aggiunte due ulteriori lettere all'elenco di quanto è possibile ottenere dalla canapa coltivata senza necessità di autorizzazione: *g-bis*) infiorescenze fresche ed essiccate; *g-ter*) materiale destinato alla distillazione di oli essenziali, alla estrazione di terpeni e ad uso erboristico ed aromatizzante.

Le successive lettere *b*) e *c*) novellano l'articolo 4 della legge n. 242 del 2016, concernente i controlli e le sanzioni: per effetto di tali modifiche si prevede anzitutto (al comma 5) che non vi sia responsabilità a carico dell'agricoltore che abbia rispettato le prescrizioni di legge qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di tetraidrocannabinolo (THC) della coltivazione risulti entro il limite dello 0,5 per cento (il limite attualmente previsto è dello 0,6 per cento). Di conseguenza (al comma 7) si prevede che la distruzione o il sequestro delle coltivazioni di canapa possa essere disposto solo qualora risulti che il contenuto di THC nella coltivazione sia superiore allo 0,5 per cento.

La lettera *d*) interviene infine aggiungendo un nuovo articolo *9-bis* alla legge n. 242 del 2016, al fine di prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento ai prodotti derivanti dalla coltivazione della canapa.

L'articolo 2 reca invece una modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), prevedendo che all'articolo 14, concernente i criteri per la formazione delle tabelle delle sostanze soggette a controllo, al comma 1, lettera *a*), venga novellato il n. 6), in modo da comprendervi la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di THC superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico.

L'articolo 3 reca infine la copertura finanziaria degli oneri previsti per l'attuazione del provvedimento, stimati in 15 milioni di euro annui.

Il [PRESIDENTE](#), dato che i disegni di legge testé illustrati dalla relatrice risultano analoghi al disegno di legge n. 1324 già all'esame della Commissione, propone la congiunzione della discussione dei disegni di legge n. 540 e n. 1321 con il seguito della discussione del disegno di legge n. 1324.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) chiede delucidazioni sul prosieguo dell'esame dei disegni di legge, in particolare per sapere se verrà predisposto o meno un testo unificato, considerando in particolare che il disegno di legge n. 540 contiene previsioni sostanzialmente discordanti rispetto a quelle contenute negli altri due disegni di legge.

Il senatore [MANTERO](#) (*Misto*), dopo aver fatto presente che il disegno di legge n. 1324 di cui è primo firmatario necessita probabilmente di alcuni aggiustamenti, comunica che presenterà nei prossimi giorni un nuovo disegno di legge sull'argomento, finalizzato a fornire una cornice normativa più chiara alla materia, che auspica potrà essere esaminato anch'esso congiuntamente ai testi già presentati.

Il presidente [VALLARDI](#) ritiene sia prematuro individuare sin da ora le modalità con cui procederanno i lavori sui disegni di legge in esame: il tema infatti è particolarmente complesso e sarà necessaria un'ulteriore riflessione con il concorso di tutti i componenti della Commissione per definire lo svolgimento della discussione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Il presidente [VALLARDI](#) fa presente che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio sul nuovo emendamento presentato in Commissione.

Il relatore [TARICCO](#) (*PD*) fa presente al riguardo che il rappresentante del Governo in Commissione bilancio ha evidenziato la necessità che su tale emendamento venga predisposta apposita relazione tecnica che assicuri l'invarianza degli oneri, rinviando altresì anche alle valutazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto riguarda il suo contenuto. Ciò premesso, invita il Presidente a sollecitare la presidenza della Commissione bilancio a richiedere i chiarimenti necessari ai rappresentanti del Governo, in modo tale da poter sbloccare l'*iter* del provvedimento.

Il presidente [VALLARDI](#), dopo aver fatto presente di aver già posto il problema all'attenzione del ministro Patuanelli, assicura che provvederà a sollecitare la presidenza della Commissione bilancio nel senso auspicato dal senatore Taricco.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. XXVII, n. 18) Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"**  
(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i presidenti delle Commissioni 5a e 14a, che stanno esaminando il documento in sede primaria, hanno richiesto alla Commissione di esprimere il parere sul documento in esame tendenzialmente entro giovedì 18 marzo. Propone pertanto di dedicare la prossima settimana al completamento del ciclo di audizioni già programmato sull'argomento, concentrandole in particolare a partire dalla mattinata di martedì 9 febbraio, in modo tale da poter concludere l'esame del PNRR nella

settimana successiva.

Il relatore [TARICCO](#) (PD) concorda con la proposta del Presidente, che ritiene essenziale al fine di poter esprimere il parere nei tempi richiesti.

Ad una richiesta della senatrice [NATURALE](#) (M5S), sui giorni in cui vengono prevalentemente organizzate sedute dedicate allo svolgimento delle audizioni, il presidente [VALLARDI](#) fa presente che queste devono essere sempre programmate compatibilmente con le sedute previste dell'Assemblea. Sarà possibile pertanto organizzare audizioni anche in altri giorni ed orari, qualora l'Assemblea non tenesse sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso delle odierne audizioni, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2009 (Disciplina del settore florovivaistico), di rappresentanti di Assofloro, dell'Associazione Nazionale Vivaisti esportatori (ANVE), dell'Associazione Vivaisti Italiani, dell'Associazione Florovivaisti Italiani e dell'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori, nonché nell'ambito dell'esame del Documento XXVII, n. 18 (Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"), di rappresentanti del Consiglio dell'Ordine nazionale dottori agronomi e dottori forestali e dell'Associazione italiana coltivatori (AIC), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali provvedimenti.

*La seduta termina alle ore 16,25.*



## **1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 269 (ant.) del 26/05/2021**

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 269**

**MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2021**

*Presidenza del Presidente*

[VALLARDI](#)

*Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI FEDERCANAPA, DI CANAPA SATIVA  
ITALIA E DELL'ASSOCIAZIONE LA CANAPA CI UNISCE, INTERVENUTI IN  
VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE NN. 540, 1321 E 1324  
(DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA COLTIVAZIONE E DELLA FILIERA  
AGROINDUSTRIALE DELLA CANAPA)*

# 1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 180 (pom.) dell'08/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MARTEDÌ 8 GIUGNO 2021

**180ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

VALLARDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*SULL'ORDINE DEI LAVORI*

Il presidente VALLARDI informa che il rappresentante del Governo arriverà in seduta con qualche minuto di ritardo. Propone pertanto di invertire l'ordine del giorno della seduta iniziando dall'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2207.

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti**

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il presidente VALLARDI informa che presso la 5a Commissione è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al decreto-legge.

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) fa presente che sta lavorando ad una bozza di parere sul provvedimento inserendo le ultime osservazioni a lui trasmesse. Ritiene che nella seduta di domani si possa procedere alla votazione conclusiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il presidente [VALLARDI](#) propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto a una prossima seduta della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

**Danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica (n. 337)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il relatore [LA PIETRA](#) (Fdi) segnala che sono a lui pervenute ulteriori richieste e osservazioni che provvederà a inserire nel testo della risoluzione da presentare in Commissione. Rileva tuttavia che permangono ancora alcuni passaggi che dovranno essere attentamente valutati ai fini del loro inserimento nel documento conclusivo della Commissione.

Il presidente [VALLARDI](#) ritiene che potrebbe essere a tale fine utile prevedere un incontro anche informale per appianare eventuali divergenze e giungere se possibile a un unico documento condiviso da tutta la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Problematiche del settore agrumicolo in Italia (n. 148)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

La relatrice [ABATE](#) (Misto) segnala che non sono pervenute ulteriori osservazioni alla nuova proposta di risoluzione da lei depositata. Ritiene pertanto che in una prossima seduta della Commissione si possa procedere alla votazione del documento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Problematiche del settore dell'apicoltura (n. 338)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui

all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il relatore [TARICCO](#) (PD) ricorda di aver già presentato in una precedente seduta una proposta di risoluzione sulla quale non sono pervenute significative proposte di modifica. Ritiene pertanto che, al di là di eventuali possibili limature, la proposta di risoluzione possa essere sottoposta a votazione già a partire dalla seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLE PROBLEMATICHE DEL SETTORE BUFALINO*

La senatrice [LONARDO](#) (Misto) chiede al Governo una rapida risposta ad un proprio atto di sindacato ispettivo recentemente presentato riguardante il settore bufalino e la fase di profonda crisi che questo sta attraversando, soprattutto nella regione Campania. Ricorda al riguardo che la Commissione ha già votato all'unanimità un documento diretto a sollecitare interventi a favore di tale comparto in esito all'affare assegnato n. 237.

Il presidente [VALLARDI](#) assicura che si impegnerà a trasmettere tale istanza ai rappresentanti del Governo.

#### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

#### *SINDACATO ISPETTIVO*

##### **Interrogazione**

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all'interrogazione n. 3-02177 presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori ricordando che l'agroalimentare italiano e, in modo particolare i vini, rappresentano uno dei settori trainanti dell'economia, non solo a livello nazionale, ma anche in termini d'esportazione. E' interesse del Governo, quindi, tutelare l'intero comparto a tutti i livelli, anche attraverso iniziative diplomatiche, sia in sede europea che a livello bilaterale.

Nella fattispecie in esame, l'interlocutore è la Commissione europea, Autorità competente a intervenire a livello internazionale per la tutela dei prodotti nazionali. Ed è in tale contesto che l'Italia ha contestato con forza le misure adottate dagli Stati Uniti d'America anche a danno dei prodotti agroalimentari italiani.

Detto questo, rileva che lo scorso mese di marzo l'Unione europea e gli USA hanno convenuto di sospendere per 4 mesi i dazi (introdotti nel quadro del contenzioso sugli aiuti pubblici ai gruppi Airbus e Boeing) che prevedevano una tariffa aggiuntiva del 25 per cento su una lunga lista di prodotti importati dall'Italia e dall'Unione europea e di intensificare i colloqui per trovare una soluzione negoziata.

Peraltro, solo pochi giorni fa, gli Usa hanno annunciato di sospendere per un periodo di 180 giorni l'applicazione di dazi aggiuntivi sulle importazioni di prodotti italiani, introdotti in risposta alla "Digital tax", varata dall'Italia sui servizi digitali.

Si tratta certamente di una decisione rilevante per la ripresa della cooperazione sulle questioni

legate al commercio internazionale, decisamente favorevole anche per l'agroalimentare italiano, considerando che gli Stati Uniti rappresentano il primo mercato di sbocco fuori dalla UE per tali prodotti.

Ciò posto, ricorda che con il Regolamento di esecuzione 2020/1646 del 7 novembre 2020 la Commissione europea ha previsto l'applicazione di dazi compensativi su determinati beni originari degli Stati Uniti, riguardanti tutte le importazioni effettuate dal 10 novembre scorso in avanti.

Tali misure hanno fatto seguito alla pronuncia del *Dispute Settlement Body* dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) del 13 ottobre 2020 (relativa ai sussidi erogati dal Governo federale statunitense e da quello dello Stato di Washington al gruppo Boeing) con cui l'Unione europea è stata autorizzata a imporre tariffe aggiuntive sull'import dagli USA per un valore annuo massimo di 3,99 miliardi di dollari.

Il provvedimento concerne una serie di beni indicati negli allegati I e II del citato Regolamento.

Tra i beni interessati, segnala prodotti animali e vegetali, cacao, preparazioni alimentari, cotone cardato o pettinato; alcuni oli essenziali; tabacchi parzialmente o totalmente scostolati.

Con riferimento al settore vitivinicolo, non interessato dall'imposizione di dazi da parte del Governo americano, ma richiamato dall'interrogante come importante comparto di sbocco dell'export da tutelare in sede internazionale, rileva quanto segue.

Fin dal mese di marzo dello scorso anno, all'inizio della pandemia, il Ministero si è attivato presso gli Organi comunitari affinché venissero adottate misure che rendessero maggiormente flessibile l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento del Piano nazionale di settore.

In esito all'attività svolta dal Ministero, concordata con gli altri Stati Membri produttori, la Commissione europea ha adottato alcuni Regolamenti che consentono, ai beneficiari dei contributi, di apportare modifiche ai progetti inizialmente approvati, di non completare le azioni preventivate senza incorrere in sanzioni, di ricevere un contributo fino al 70 per cento dell'importo speso (la contribuzione comunitaria iniziale si limitava al 50 per cento delle spese sostenute) e, in generale, di gestire in modo più elastico i propri progetti, adeguandoli alle mutate esigenze derivanti dalla pandemia e dai *lockdown* imposti dai Governi che si sono succeduti.

A livello nazionale, in aggiunta alle disposizioni applicative della citata normativa comunitaria, sono stati adottati specifici provvedimenti ministeriali per disciplinare l'utilizzo dei fondi assegnati al settore dal c.d. "decreto legge rilancio". Si tratta di risorse destinate al finanziamento della riduzione volontaria delle rese (che ha visto la partecipazione degli interessati per un importo di poco inferiore ai 39 milioni di euro) e dello stoccaggio privato dei vini di qualità (cui sono stati destinati 9,54 milioni di euro).

Inoltre, per alleggerire la situazione di mercato del vino conseguente alla pandemia, nel mese di luglio 2020 è stata attivata anche la misura della "distillazione di crisi", cui sono stati destinati circa 14 milioni di euro di fondi comunitari della relativa Organizzazione comune di mercato.

Il 31 maggio scorso sono stati firmati dal Ministro delle politiche agricole due decreti che riguardano il settore vitivinicolo, finalizzati a sostenere l'intero comparto, fortemente colpito dalle conseguenze derivate dal blocco del canale Ho.re.ca. e dalla crisi dell'*export* a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il primo decreto riguarda la promozione nei Paesi terzi dei prodotti vitivinicoli italiani, per i quali viene prorogata di due mesi la tempistica di esecuzione dei programmi per l'annualità 2020/2021, per favorire la maggiore spesa possibile del sostegno previsto dalla misura Promozione nei Paesi terzi dell'OCM Vino e incoraggiare le dinamiche di riequilibrio dei mercati legati a tale settore, anche considerando l'evoluzione della situazione epidemiologica, dovuta alla pandemia da COVID-19, nei mercati dei Paesi terzi e sul territorio nazionale, nonché le conseguenze che le misure di contenimento sulla sua diffusione hanno avuto e continuano ad avere sul settore vitivinicolo e sugli scambi commerciali tra Europa e Paesi terzi.

Il secondo decreto, invece, dà attuazione ad alcune disposizioni comunitarie recentemente adottate per fronteggiare il perdurare della crisi derivante dalla pandemia e presenta una serie di proroghe di adempimenti a carico dei produttori vitivinicoli di imminente scadenza.

In particolare, viene consentita una certa flessibilità nella implementazione e gestione delle misure inserite nel Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS); vengono derogati i pagamenti di alcuni contributi e, infine, per quanto riguarda le autorizzazioni agli impianti, è prorogata al 31 dicembre 2021 la validità delle autorizzazioni in scadenza nel 2020 con la possibilità, per i produttori che non hanno più intenzione di utilizzare l'autorizzazione o di usufruire della proroga, di non incorrere in sanzioni.

A dimostrazione della centralità della filiera agroalimentare nell'agenda del Governo, il sottosegretario infine evidenzia che il recente decreto-legge Sostegni *bis* ha stanziato 72,5 milioni di euro destinati per l'esonero dei contributi previdenziali e assistenziali dei datori di lavoro e lavoratori autonomi delle aziende agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, comprese le aziende produttrici di vino e birra.

Assicura il Senatore interrogante che, a tutela dei prodotti agroalimentari, il Ministero continuerà a seguire con estrema attenzione, non solo, l'evolversi dei negoziati portati avanti dalla Commissione europea per la risoluzione delle controversie commerciali con gli Stati Uniti (diretti anche alla soppressione permanente dei dazi nell'interesse di tutti i prodotti, compresi quelli agroalimentari), ma anche tutte le questioni attinenti il sostegno e la promozione della produzione nazionale.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario per la risposta e si dichiara soddisfatto. Sottolinea che anche se l'interrogazione era stata in realtà presentata in una fase ben diversa da quella attuale, in cui la situazione di crisi del settore era assai grave, sono state comunque messe in atto diverse misure e altre programmate in favore del settore vitivinicolo da parte del Governo.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione ai disegni di legge nn. 540, 1321 e 1324 (disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa), di rappresentanti di Federcanapa, dell'associazione Canapa sativa Italia e dell'associazione La Canapa ci unisce, svoltasi il 26 maggio scorso, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

#### *POSTICIPO DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE E DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, mercoledì 9 giugno, alle ore 13,30, è posticipata alle ore 14 e che al termine della stessa si terrà l'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

L'Ufficio di Presidenza previsto alle ore 14 per l'audizione sul settore florovivaistico è pertanto posticipato alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

# 1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 186 (pom.) del 13/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021

**186ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

[VALLARDI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**SINDACATO ISPETTIVO**

**Interrogazione**

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02642, presentata dal senatore Taricco e da altri senatori, fornendo, relativamente alla sostanza attiva *Glyphosate*, per quanto di competenza, i seguenti elementi informativi.

A seguito di un'approfondita analisi condotta da diversi organismi scientifici internazionali e anche dall'EFSA, con regolamento (UE) n. 2324/2017, la Commissione europea ha rinnovato l'approvazione di tale sostanza attiva fino al 15 dicembre 2022, con restrizioni per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari a base di *Glyphosate*.

In particolare, le suddette restrizioni prevedono l'utilizzo del principio attivo solo come erbicida e la raccomandazione agli Stati membri di prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, alla protezione degli operatori, al rischio per i vertebrati terrestri e le piante non bersaglio, agli utilizzi in pre-raccolta, oltre al divieto di immettere in commercio formulati contenenti *Glifosate* in associazione con il coformulante *Tallowamina*.

Inoltre, gli Stati membri devono provvedere affinché l'uso dei prodotti fitosanitari contenenti *Glifosate* sia ridotto al minimo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie.

Quanto alla salvaguardia delle api, è necessario premettere, come giustamente ricordato dagli interroganti, che il Ministero ha finanziato numerose attività di ricerca e monitoraggio dello stato di salute e benessere delle api, finalizzato a verificare tutte le possibili cause di mortalità o di spopolamento degli alveari.

Tali attività, cui è stata data concretezza attraverso i programmi di monitoraggio APENET e BEENET, hanno permesso di indagare i diversi fenomeni e di disporre delle informazioni necessarie per programmare una serie di azioni a difesa delle api e di tutti gli insetti impollinatori.

Nella revisione del Piano nazionale sull'uso sostenibile dei fitofarmaci (PAN), sono infatti state inserite le seguenti misure: sensibilizzazione degli agricoltori per far comprendere l'importanza di intervenire con trattamenti fitosanitari inappropriati; definizione di un elenco di prodotti fitosanitari consigliati per la corretta difesa delle coltivazioni in prefioritura; promozione e realizzazione di strumenti informativi e momenti formativi, al fine di accrescere la conoscenza delle tecniche produttive e delle normative in vigore.

Ulteriori indicazioni di carattere programmatico a tutela degli impollinatori sono state inserite nelle linee guida approvate con decreto interministeriale 10 marzo 2015. Quelle più significative possono essere così riassunte: realizzazione e gestione di una fascia di rispetto non trattata; realizzazione di siepi e barriere artificiali; realizzazione e gestione di una fascia di rispetto vegetata; riduzione della quantità di erbicidi impiegati attraverso diverse strategie di applicazione; limitazione d'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta l'obbligo di applicare specifiche misure di mitigazione del rischio per gli organismi non bersaglio; sostituzione/limitazione/eliminazione dei prodotti fitosanitari per la tutela delle specie e *habitat* ai fini del raggiungimento degli obiettivi di conservazione ai sensi delle direttive *habitat* 92/43/CEE e uccelli 2009/147/CE e per la tutela delle specie endemiche o ad elevato rischio di estinzione, degli apoidei e degli altri impollinatori e relative misure di accompagnamento.

Tali indicazioni programmatiche, cui sino ad oggi è stato dato riscontro in maniera non uniforme a livello territoriale, potranno ora essere finalmente inserite nell'ambito della nuova Programmazione strategica della politica agricola comune, in particolare attraverso gli "eco-schemi" dei pagamenti diretti e le nuove misure agroambientali dei programmi di sviluppo rurale.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatto della risposta fornita. Apprezza in particolare la notizia che le misure per la tutela del comparto apistico saranno inserite nell'ambito della nuova programmazione strategica attraverso gli eco-schemi dei pagamenti. Evidenzia in conclusione l'importanza di verificare in maniera puntuale gli effetti del glifosato in ambito agricolo e ambientale, soprattutto in vista del rinnovo previsto per dicembre 2022 delle autorizzazioni per l'utilizzo di tale prodotto.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che si passa alla fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 15 giugno).

Avverte inoltre che, dopo l'illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti, il seguito della discussione sarà rinviato, in attesa dei prescritti pareri.

Dopo che l'ordine del giorno G/878/1/9 viene dato per illustrato, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 1.2, diretto ad inserire anche i prodotti della pesca professionale marittima, tra gli altri, nell'elenco dei prodotti da valorizzare.



Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.4, diretto a specificare che i prodotti da valorizzare devono essere di origine locale.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 1.5 di identico contenuto.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 2.2, diretto a utilizzare un criterio puntuale per la definizione delle distanze senza effettuare riferimenti alla distanza in chilometri.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 2.3, in cui viene eliminato il riferimento alla distanza non superiore a 70 chilometri dal luogo di vendita.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 2.4, diretto a inserire i prodotti di marecoltura ed itticoltura, tra gli altri, tra i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 2.7, diretto a prevedere che i prodotti agricoli e alimentari devono provenire da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 2.10, diretto a precisare che i prodotti agricoli possono provenire anche dalla stessa provincia, qualora la distanza sia superiore a 70 chilometri.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 2.11, diretto a eliminare il computo chilometrico sostituendolo con un riferimento alla provincia interessata o in quelle confinanti con la stessa, anche al fine di semplificare i relativi controlli.

Illustra altresì l'emendamento 2.18, diretto a sopprimere il riferimento previsto alla lettera *b*) del comma 1 alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali, nonché l'emendamento 2.20, che, a fini di semplificazione, esonera dagli obblighi di tracciabilità i piccoli quantitativi di prodotti di cattura ittica venduti direttamente in banchina dal peschereccio al consumatore.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 3.1, diretto a rendere obbligatoria da parte dello Stato e delle autonomie locali la previsione di misure per favorire l'incontro diretto tra agricoltori produttori e gestori della ristorazione collettiva.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 3.6, diretto a riservare ad agricoltori e pescatori esercenti la vendita diretta almeno il 30 per cento dell'area destinata al mercato in aree prospicienti i punti di sbarco.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 4.2, diretto a rendere obbligatoria per i Comuni la decisione di riservare agli imprenditori agricoli appositi spazi all'interno dell'area destinata a mercato; illustra altresì l'emendamento 4.5, che, al fine di risolvere dubbi interpretativi, sostituisce la dizione "chilometro zero o utile" con "chilometro zero", oltre a prevedere che le autonomie locali possano favorire la destinazione di particolari aree alla vendita di prodotti agricoli a

chilometro zero all'interno dei locali della grande distribuzione organizzata.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 4.6, che fa salva la possibilità per gli imprenditori agricoli di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta.

Il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 4.8, avente in parte contenuti analoghi a quello testé illustrato dal senatore Taricco, oltre a prevedere la soppressione del riferimento a un'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 4.10, diretto a prevedere la soppressione di un'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata.

Il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 4.11, diretto a favorire all'interno dei locali della grande distribuzione commerciale anche la vendita dei prodotti alimentari a chilometro zero.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 5.1, diretto a sopprimere il riferimento al "turismo" previsto nella dizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 5.2, diretto, tra gli altri, a sostituire le parole "chilometro zero o utile" con "chilometro zero".

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 5.4, diretto a precisare che l'attestazione di provenienza dall'ambito territoriale deve riferirsi ai prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

La senatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 5.6, diretto a specificare che il logo "chilometro zero o utile" viene esposto nei luoghi di vendita o di somministrazione.

Il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 5.7, secondo il quale il logo è esposto anche nei luoghi di somministrazione.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 6.1, diretto a sopprimere come criterio di premialità l'utilizzo in quantità congrua dei prodotti alimentari a chilometro zero, nell'ipotesi prevista dall'articolo 6.

Il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 6.2, diretto a eliminare il riferimento alla quantità congrua nei prodotti da utilizzare a parità di offerta nell'ipotesi prevista dall'articolo 6.

La senatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 6.3, avente contenuto identico a quello dell'emendamento 6.2.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra gli emendamenti 6.4 e 6.5, diretti a sostituire il riferimento alla quantità congrua con il concetto di quantità e valore prevalente.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 7.1, che riformula l'articolo 7 prevedendo sanzioni a carico degli utilizzatori dei termini di cui all'articolo 2 o dei loghi di cui all'articolo 5.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 7.2, avente contenuto analogo a quello dell'emendamento 7.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 8.1, diretto alla soppressione dell'intero articolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(540) IANNONE ed altri.** - *Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

**(1289) GASPARRI ed altri.** - *Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di divieto dell'impiego di prodotti costituiti da infiorescenze di cannabis sativa L., o contenenti tali infiorescenze, per uso ricreativo*

**(1321) CIAMPOLILLO.** - *Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

**(1324) MANTERO ed altri.** - *Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

**(1466) Emma BONINO.** - *Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

**(2128) MANTERO e Virginia LA MURA.** - *Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 540, 1321 e 1324, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 1289, 1466 e 2128 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 2 marzo.

Il presidente [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) comunica che sono stati riassegnati alla Commissione i disegni di legge n. 1289, n. 1466 e n. 2128. Cede quindi la parola alla relattrice per la loro illustrazione.

La relattrice [NATURALE](#) (*M5S*) riferisce alla Commissione anzitutto sul disegno di legge n. 1289 in esame (di iniziativa del senatore Gasparri e altri), assegnato alla Commissione in sede redigente, che apporta una serie di modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Il provvedimento, in particolare, interviene in materia di divieto dell'impiego di prodotti costituiti da infiorescenze di cannabis sativa L., o contenenti tali infiorescenze, per uso ricreativo.

Più in dettaglio il disegno di legge, composto da un unico articolo, reca una serie di novelle alla legge n. 242 del 2016.

Viene anzitutto novellato il comma 3 dell'articolo 1 della suddetta legge, precisando che il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa riguardano in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata agli scopi previsti dalla legge.

Sempre all'articolo 1, si interviene sulla lettera *b*) del comma 3 specificando che il «consumo finale» di semilavorati di canapa deve essere riferito agli usi consentiti dalla legge.

Ancora all'articolo 1 viene introdotto un nuovo comma 3-*bis* al fine di precisare che le disposizioni di

cui alla stessa legge n. 242 del 2016 non si applicano all'importazione, alla commercializzazione e alla vendita al pubblico di prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa per usi diversi da quelli previsti dallo stesso articolo e, in ogni caso, per uso direttamente o indirettamente ricreativo. Viene quindi novellato l'articolo 2 della legge n. 242 del 2016 sulla liceità della coltivazione - introducendo un nuovo comma 3-*bis* - al fine di prevedere il divieto di vendere e utilizzare le infiorescenze della canapa per uso umano.

Viene altresì novellato l'articolo 3 della legge, in materia di obblighi del coltivatore, prescrivendo che questi debba occuparsi anche dell'idoneo tracciamento degli impieghi della semente per le finalità previste dalla legge.

Da ultimo il testo in esame modifica l'articolo 9 della legge n. 242 del 2016 in materia di tutela dei consumatori, introducendo il nuovo comma 1-*bis*: si stabilisce in particolare che la raffigurazione della pianta o della foglia della canapa non possa essere utilizzata a fini pubblicitari per rappresentare usi diversi da quelli definiti dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 2, comma 2, né possa essere associata a messaggi ambigui tesi a uniformarla e confonderla con le altre varietà di cannabis diverse da quella disciplinata dalla stessa legge.

Per quanto concerne invece il disegno di legge n. 1466 (di iniziativa della senatrice Bonino), assegnato alla Commissione in sede redigente, reca anch'esso una serie di modifiche alla già citata legge 2 dicembre 2016, n. 242, novellandone in particolare gli articoli 1 e 2.

Più in dettaglio all'articolo 1 del disegno di legge viene anzitutto precisato che delle varietà di canapa di cui è autorizzata la coltivazione e la trasformazione è altresì autorizzata anche l'immissione in commercio (articolo 1, comma 3, lettera *a*). Viene quindi specificato che dalla canapa coltivata è possibile ottenere anche infiorescenze fresche ed essiccate, resine e oli per prodotti da fumo o inalazione, nonché per prodotti non medicinali e non alimentari (articolo 2, comma 2, lettere *g-bis* e *g-ter*).

L'articolo 2 è relativo all'entrata in vigore.

Passando infine al disegno di legge n. 2128 (di iniziativa del senatore Mantero e altri), assegnato alla Commissione in sede redigente, reca anch'esso una serie di modifiche alla citata legge 2 dicembre 2016, n. 242.

Più in dettaglio, la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 del testo in commento reca novelle all'articolo 2 della legge n. 242 del 2016: si prevede anzitutto che la coltivazione della canapa è consentita sia in forma gamica (semi) che agamica (talee); in secondo luogo si prevede che dalla canapa coltivata è possibile ottenere coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento; si stabilisce infine che l'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da qualsiasi sua parte, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali, e che è altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (nuovo comma 3).

La lettera *b*) reca una serie di novelle all'articolo 4 della legge n. 242 del 2016.

Si dispone che il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo (nuovo comma 1); è poi disposta all'articolo 4, comma 3, la soppressione delle parole «in pieno campo» e pertanto, nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto individuato dalle autorità competenti, le modalità di prelevamento, conservazione e analisi dei campioni non rilevano se provenienti da colture effettuate in pieno campo o meno; è altresì previsto che il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possano essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati, escludendo altresì in tali ipotesi la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto (nuovo comma 7); si precisa infine che i semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati e gli oli non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia

di disciplina degli stupefacenti di cui al DPR n. 309 del 1990 (nuovo comma 7-*bis*).

La lettera *c*) novella l'articolo 6, comma 2, della legge n. 242 del 2016, al fine di prevedere che una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possa essere destinata alla promozione della ricerca, della selezione e della registrazione di nuove varietà di canapa atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.

La lettera *d*) dell'articolo 1, comma 1, reca infine alcune novelle all'articolo 9 della legge n. 242 del 2016 in materia di tutela del consumatore. Viene anzitutto aggiunto un nuovo comma 1-*bis* secondo il quale i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore - quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati e oli - commercializzati sul territorio nazionale, devono riportare indicazioni relative al contenuto di THC e di cannabidiolo (CBD), all'eventuale presenza di metalli e di contaminanti, al lotto di produzione e al Paese d'origine.

Si aggiunge inoltre un nuovo comma 1-*ter* che rimanda ad un decreto del Ministero della salute per l'elencazione delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti e dei preparati di cui al comma precedente.

L'articolo 2 disciplina infine l'entrata in vigore del provvedimento.

Il presidente [VALLARDI](#), dato che i disegni di legge testé illustrati dalla relatrice risultano analoghi ai disegni di legge n. 540, n. 1321 e n. 1324, già all'esame della Commissione, propone la congiunzione della discussione dei disegni di legge n. 1289, n. 1466 e n. 2128 con il seguito della discussione dei disegni di legge n. 540, n. 1321 e n. 1324.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**[\(2164\) BERGESIO ed altri.](#) - *Istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura*  
(Discussione e rinvio)**

La relatrice [LEONE](#) (*M5S*) riferisce alla Commissione sul testo in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente, recante l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura.

Più in dettaglio il provvedimento, composto da sei articoli, all'articolo 1 prevede l'istituzione, nella seconda domenica di novembre, della Giornata nazionale dell'agricoltura al fine di farne conoscere il ruolo fondamentale per il soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e per il raggiungimento del benessere economico e sociale del Paese. Viene specificato che la Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive).

In tale Giornata, ai sensi dell'articolo 2, sono promosse iniziative e manifestazioni pubbliche da parte dello Stato e delle autonomie locali (anche in coordinamento con le associazioni di categoria); analogamente anche le istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 3, promuovono iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura.

L'articolo 4 prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale debba assicurare spazi adeguati ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, mentre l'articolo 5 istituisce un premio - denominato «*De Agri Cultura*» - in favore di quegli agricoltori che si siano distinti per aver prodotto beni di elevata qualità, o per aver impiegato strumenti di innovazione tecnologica o tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema. Per il premio, da assegnarsi con modalità e criteri che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, viene autorizzata la spesa di 20.000 euro annui.

L'articolo 6 reca infine la copertura finanziaria del provvedimento.

La relatrice in conclusione sottolinea l'importanza di un disegno di legge che, auspica, possa

fungere anche da stimolo per le nuove generazioni. Esprime altresì particolare apprezzamento per l'istituzione, prevista dall'articolo 5, del premio "De agri cultura" che dovrebbe essere utilizzato in particolare per valorizzare la cultura agricola del Mezzogiorno nella prospettiva di tenere il passo con quella del Nord del Paese.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(728-B) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio.

Il presidente **VALLARDI** ricorda che alle ore 12 di oggi è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al testo in esame.

Comunica che non sono stati presentati emendamenti.

Ricorda tuttavia che, per concludere l'esame del provvedimento, è necessario attendere tutti i prescritti pareri sul testo, già modificato dalla Camera. Pertanto, d'accordo con il relatore **BERGESIO** (*L-SP-PSd'Az*), propone di rinviare il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(2243) Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sara Cunial ed altri; Fornaro ed altri; Susanna Cenni (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio.

Il relatore **TARICCO** (*PD*) preannuncia che trasmetterà quanto prima un elenco di soggetti da audire al fine di effettuare i necessari approfondimenti sui contenuti del disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## 1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 206 (ant.) del 10/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MERCLEDÌ 10 NOVEMBRE 2021  
206ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[VALLARDI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

*SINDACATO ISPETTIVO*

**Interrogazione**

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02212, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, premettendo che il Ministero è a conoscenza della grave crisi che ha colpito gli allevamenti italiani, emersa con maggiore forza a seguito dell'emergenza da Covid-19, nonché dei problemi dovuti al possibile verificarsi di pratiche sleali che portano al rischio di abbassamenti del prezzo del latte alla stalla.

Il Governo ha espresso una chiara posizione a tutela della zootecnia da latte italiana mettendo in atto azioni a tutela degli allevatori secondo due diverse strategie

In primo luogo, al fine di tutelare gli operatori agricoli e la "liquidità" delle imprese, il Governo si è attivato affinché fosse approvata una disciplina organica sulle pratiche commerciali negli scambi della filiera agroalimentare.

In secondo luogo sono state adottate dal Ministero specifiche misure di sostegno finanziario al settore. In relazione alla regolamentazione delle pratiche commerciali negli scambi della filiera agroalimentare ricorda brevemente l'approvazione della Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

Con l'articolo 7 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) sono stati dettati i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva stessa.

Nell'ambito di tale settore di attività evidenzia inoltre che lo scorso 4 novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, dopo i previsti pareri parlamentari, il testo del decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi agroalimentari (ICQRF) è stato designato quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni previste dal decreto e all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, i cui proventi saranno riassegnati.

Quanto al sostegno finanziario, il Governo con la legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto all'articolo 1, commi 128 e 129, un «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», al fine di garantire lo sviluppo ed il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

Il Ministero, nell'ambito degli interventi programmati in sede di attuazione del suddetto comma 128, con DM del 6 agosto 2021 ha previsto interventi a sostegno delle filiere zootecniche, nello specifico al comparto lattiero caseario, destinando alla filiera dell'allevamento di vacche da latte risorse per 26 milioni di euro.

Rileva inoltre che il 30 settembre scorso si è tenuta la riunione del tavolo di filiera lattiero-casearia, alla presenza del ministro Patuanelli, con la partecipazione delle organizzazioni agricole, le cooperative, l'industria e la grande distribuzione organizzata. Centrale argomento del tavolo è stato il tema del prezzo del latte alla stalla e la situazione del mercato lattiero caseario in Italia.

In tale contesto, è stato ribadito, da un lato, la necessità di un accordo di filiera per garantire un adeguato prezzo ai produttori e, dall'altro, sono state accolte le richieste pervenute riguardo la necessità di istituzionalizzare il tavolo lattiero caseario come appuntamento strategico per portare avanti un confronto costante e mettere a punto un piano sul futuro del settore.

Nell'auspicare la sottoscrizione di un protocollo di intesa della filiera, il Ministero si è già impegnato a rendere strutturale il tavolo di filiera del latte, attraverso l'adozione di un apposito decreto ministeriale, con l'obiettivo di trasformare questa modalità di confronto in un appuntamento strategico per il settore, allo scopo di sostenere e sviluppare una delle filiere più rilevanti dell'agroalimentare nazionale.

Rassicura l'interrogante che, anche con il contributo del ICQRF, si continuerà a rafforzare l'impegno, potenziato anche dalla nuova normativa, nel contrastare le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare, ivi compresi i comportamenti distorsivi del mercato eventualmente messi in atto da operatori economici di particolare forza contrattuale.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) ringrazia il sottosegretario Battistoni e si dichiara soddisfatto della risposta fornita. Come si evince dalle parole del Sottosegretario, la zootecnia riveste un ruolo centrale per l'intero comparto agricolo nazionale ed è per questo che vanno messi in campo interventi mirati, dando ad esempio rapida implementazione alle nuove regole introdotte in materia di pratiche commerciali sleali lungo la filiera agricola e alimentare. Rimarca al riguardo come il testo del decreto legislativo di attuazione di tale disciplina, benché approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri lo scorso 4 novembre, non sia ancora disponibile. Rileva con soddisfazione l'apertura anche alla grande distribuzione del tavolo di filiera del latte; segnala in conclusione l'argomento delle quote latte su cui permangono ancora situazioni di difficoltà e per le quali, d'accordo con il Ministero, andranno trovate le giuste soluzioni.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

*IN SEDE REDIGENTE*



**(878) Deputato GALLINELLA ed altri.** - *Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 27 ottobre.

Il presidente **VALLARDI**, d'accordo con il relatore Bergesio, propone di rinviare la votazione degli emendamenti ad una successiva seduta, essendo ancora in corso di svolgimento l'esame in via informale delle varie proposte emendative presentate.

La Commissione concorda.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(540) IANNONE ed altri.** - *Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

**(1289) GASPARRI ed altri.** - *Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di divieto dell'impiego di prodotti costituiti da infiorescenze di cannabis sativa L., o contenenti tali infiorescenze, per uso ricreativo*

**(1321) CIAMPOLILLO.** - *Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

**(1324) MANTERO ed altri.** - *Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

**(1466) Emma BONINO.** - *Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

**(2128) MANTERO e Virginia LA MURA.** - *Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

**(2319) TARICCO ed altri.** - *Disposizioni in materia di filiera agroindustriale della canapa*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 540, 1289, 1321, 1324, 1466 e 2128, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2319 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Il presidente **VALLARDI** comunica che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 2319, d'iniziativa del senatore Taricco ed altri, e cede quindi la parola alla relatrice per la sua illustrazione.

La relatrice **NATURALE** (M5S) riferisce alla Commissione sul disegno di legge che apporta una serie di modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Come si legge nella relazione illustrativa, il testo intende introdurre alcuni elementi di chiarimento puntuali, finalizzati a dare certezza normativa e mettere il comparto in condizione di poter cogliere tutte le opportunità di nuovi utilizzi, che potenzialmente possono rafforzare il settore e le singole imprese.

Più in dettaglio il disegno di legge, composto da due articoli, reca all'articolo 1 due novelle all'articolo 2 della legge n. 242 del 2016.

In particolare con la lettera *a*) si introduce al comma 2 dell'articolo 2 citato una nuova lettera *a-bis*) al fine di ricomprendere nell'elenco dei prodotti che possono essere ottenuti dalla canapa coltivata ai sensi della legge n. 242 del 2016 anche i materiali destinati alla distillazione, alla estrazione e ad uso

erboristico e aromatizzante, nel rispetto delle specifiche discipline dei rispettivi settori.

La lettera b) provvede invece a sostituire il comma 3 dell'articolo 2 della suddetta legge, al fine di prevedere che l'uso della canapa - composta dall'intera pianta o di sue parti - come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata per le finalità industriali e commerciali, nonché per fini energetici. Viene altresì specificato che il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa non deve comunque risultare superiore ai limiti previsti dall'articolo 4 della stessa legge.

L'articolo 2 disciplina infine l'entrata in vigore del provvedimento.

Il presidente [VALLARDI](#), dato che il disegno di legge testé illustrato dalla relatrice risulta analogo ai disegni di legge nn. 540, 1289, 1321, 1324, 1466 e 2128, già all'esame della Commissione, propone la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 2319 con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 540, 1289, 1321, 1324, 1466 e 2128.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il [PRESIDENTE](#), al fine di delineare la procedura per la prosecuzione dei lavori, ritiene che prossimamente la Commissione potrà individuare un testo base oppure potrà elaborare un testo unificato.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) fa presente che il disegno di legge a sua firma, precedentemente illustrato dalla relatrice, ha inteso proporre due piccole modifiche alla disciplina vigente in materia per risolvere alcune difficoltà interpretative insorte specificamente nel settore della coltivazione della canapa. Una prima modifica è finalizzata ad ampliare i possibili utilizzi della canapa. Un secondo intervento riguarda invece la materia dei controlli ed è diretto a risolvere una situazione di difficoltà in cui incorrono i coltivatori quando questi si trovino a trasportare la canapa al di fuori dei campi dove si svolge la coltivazione.

Il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) segnala che in alcune zone della provincia di Verona si lamentano fastidiose emissioni provenienti dai campi in cui viene coltivata la canapa; propone al riguardo di procedere ad audire, quando possibile, i rappresentanti dei territori interessati.

Il senatore [LA PIETRA](#) (FdI) ritiene importante anche approfondire l'argomento della produzione della canapa a fini farmacologici, sottolineando come attualmente sia necessario importare del prodotto di bassa qualità per soddisfare le esigenze crescenti del Paese. Ricorda che recentemente il sottosegretario al Ministero della salute Costa ha proposto l'apertura di bandi per la coltivazione della *cannabis* terapeutica ad uso medico, circostanza su cui andrebbe fatta una riflessione da parte della Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ( [n. 319](#) )**

(Parere al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

La relatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) riferisce alla Commissione sull'atto del Governo in

titolo, su cui la Commissione deve esprimere il prescritto parere entro il 23 novembre 2021, che è emanato sulla base dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995 (recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002).

Tali disposizioni prevedono che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, fondazioni ed altri organismi sono iscritti in un'unica voce nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato e che il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Lo schema di decreto in esame dispone appunto il riparto dei contributi di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2021. Nelle premesse dello schema si indica che sul relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero vi è una disponibilità totale per il suddetto anno di euro 300.000.

Lo schema è corredato della relazione tecnica predisposta dal Ministero. Tale relazione precisa che la proposta di ripartizione delle risorse che viene effettuata segue ad una procedura di selezione indetta con decreto MIPAAF rivolta ad individuare "enti non a scopo di lucro, istituzioni di alta cultura, associazioni e fondazioni che si propongono di contribuire al progresso della ricerca e alla sua applicazione nel settore agricolo". Risulta che sono pervenute 13 richieste di contributo. Considerata la disponibilità delle risorse, la Commissione di valutazione all'uopo nominata ha ritenuto che possano usufruire del contributo le prime 9 istanze che abbiano ottenuto un miglior punteggio, quantificando appunto in euro 300.000 l'importo complessivo da corrispondere a tali soggetti.

Il provvedimento si compone di un unico articolo e di un allegato, contenente lo schema di riparto dei contributi, così suddivisi: Università degli studi di Pisa: euro 35.000; Comitato italiano per l'irrigazione e la bonifica idraulica (ITAL ICID): euro 60.000; Federazione italiana dottori in scienze agrarie e forestali - FIDAF: euro 35.000; Ente Nazionale Ricerca e promozione per la standardizzazione (ENR): euro 35.000; Associazione imprese biologiche e biodinamiche - ANAGRIBIOS: euro 35.000; Istituto Nazionale Sociologia Rurale - INSOR: euro 35.000; Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica Biodinamica - FIRAB: euro 35.000; Fondazione LUNGAROTTI onlus: euro 18.000; Associazione Movimento Turismo del Vino - MTV Umbria: euro 12.000.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'affare assegnato n. 937 (problematiche relative al regime dei pagamenti per la politica agricola comune - PAC), di rappresentanti dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), svoltasi il 9 novembre scorso, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9.*

